



# COMUNE DI VILLACIDRO

(Provincia del Medio Campidano)

Piazza Municipio, 1 09039 Villacidro VS  
Tel.0709344200 fax 0709316066

Prot. 9517  
Ord. 33

Villacidro 02.05.2013

---

## ORDINANZA ANTINCENDIO ANNO 2013

---

Il Sindaco

**CONSIDERATO** che la presenza di stoppie ed erbacce sia nel centro urbano, sia nei terreni incolti e / o boscati o nelle loro immediate vicinanze, possono costituire pericolo di incendio nonché gravi problemi per la salvaguardia dell'igiene pubblica e della viabilità stradale;

**CONSIDERATO** che numerose strade comunali e vicinali risultano intransitabili a causa della mancata potatura di siepi e rami che si protendono dalle proprietà private verso la pubblica via, invadendola o comunque rendendone difficoltoso il transito e creando pericolo di incendio;

**VISTA** la legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;

**VISTA** la Legge 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli Enti locali;

**VISTO** l' art. 7) 1- *bis* della Legge 267 /2000 in tema di sanzioni amministrative;

**VISTO** l'art. 54 del Regolamento Edilizio;

**VISTO** l'art. 29 del Codice della Strada, commi 1° e 3°;

**VISTO** il piano comunale di emergenza per il rischio incendi boschivi e di interfaccia (O.P.C.M. 3624/07) adottato con ordinanza comunale n. 71 prot. 12483 del 4.06.2012;

**VISTA** la dotazione strumentale dell'Ente che consente di accertare in tempo reale la proprietà degli immobili urbani e rurali;

**RICHIAMATE** le "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla Delibera G.R. n. 16/20 del 9.4.2013, che dettano norme di contrasto a quanto possa determinare innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 comma 3, della Legge 353/2000;

**VISTI** gli art. 29 e 30 delle citate prescrizioni che consentono la possibilità di investire di compiti di controllo anche la locale Compagnia Barracellare, oltre che le altre forze dell'ordine;

**VISTO** il potere di accertamento e sanzionatorio conferito alle C.B. nell'ambito del rispetto dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

## ORDINA

- Ai proprietari e conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, di ripulire entro il **1 giugno 2013** da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno **3 metri**, ivi comprese le strade comunali e vicinali. Tale fascia di protezione dovrà essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite.
- tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1°, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri.
- I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture cerealicole sono tenuti a creare una fascia arata di metri 3 di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpate e comunque nei lati prospicienti la viabilità;
- I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigue con le aree boscate, definite all'art. 5 delle Prescrizioni Regionali antincendio 2013, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- Tutti i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, e con le modalità del comma 1° dell'art. 13 prescrizioni regionali antincendio, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile avente larghezza non inferiore a **5 metri**;

- Agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali ( quali Anas, Provincia, Consorzio di Bonifica, Consorzio Industriale, ecc.) , di provvedere entro il **1 giugno** al taglio di cespugli, sterpi e all'asportazione oltre che allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri. Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui all' articolo 4 delle Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla **Delibera G.R. n. 13/6 de 28/03/2012**;
- Ai titolari di rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, sempre entro il 1 giugno, l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, idonee fasce di isolamento, larghe almeno **10 metri**, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato;
- In ogni caso sopra richiamato, i proprietari e/o conduttori di terreni sono tenuti a curare la pulizia da stoppie e la potatura delle siepi non solo all'interno delle proprietà private, ma anche all'esterno fino al ciglio delle pertinenze stradali onde evitare la propagazione di eventuali incendi;

#### **INFORMA**

che la pratica strettamente agricola e selvicolturale di **abbruciamento di stoppie**, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:

- dal **15 al 31 maggio c.a.** , previa formale e preventiva **comunicazione** alla Stazione **Forestale** e di V.A.;
- dal **1° giugno al 30 giugno c.a.** e dal **15 settembre al 31 ottobre c.a.** solo ai soggetti muniti dell'**autorizzazione** rilasciata dal Servizio Territoriale Ispettorato del CFVA competente per territorio;

#### **DISPONE**

che i trasgressori siano puniti graduando le sanzioni da applicare a seconda del contesto urbano in cui avvengono e della potenziale lesione del bene giuridico tutelato, al fine di rendere efficace la funzione deterrente delle sanzioni pecuniarie, con le modalità di seguito elencate:

- violazioni in area urbana non adiacente ad attività produttive aventi depositi di materiali infiammabili o combustibili, e/o non adiacente ad aree pubbliche o private destinate alla permanenza di utenza ( es: bambini e anziani), e/o con esecuzione delle fasce parafuoco parzialmente eseguite o eseguite non a regola d'arte - sanzione in misura ridotta pari al doppio del minimo di cui all'art. 7-bis TUEL ( **€ 50,00**);
- violazioni in area urbana adiacente ad attività produttive aventi depositi di materiali infiammabili o combustibili, e/o adiacente ad aree pubbliche o private destinate alla permanenza di utenza - minimo e massimi edittale da euro 250,00 a euro 1040,00 - sanzione in misura ridotta pari a un terzo del massimo edittale (misura più favorevole al reo) (**euro 346,00** approssimato per difetto);
- violazioni in area periurbana o extraurbana adiacente ad attività produttive aventi depositi di materiali infiammabili o combustibili, e/o adiacenti ad aree pubbliche o private destinate alla permanenza di utenza particolarmente protetta (bambini e anziani) - minimo e massimi edittale da euro 250,00 a euro 1040,00 - sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del massimo edittale (misura più favorevole al reo) (**euro 346,00** approssimato per difetto);

#### **DEMANDA**

al **Comando di Polizia Municipale** e a tutte le **Forze dell'Ordine**, al **Comando di Compagnia Barracellare** nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza; in particolare la **Compagnia Barracellare** è **incaricata di vigilare e segnalare** puntualmente **oltre che sanzionare** i proprietari dei terreni che non risultino essere stati ripuliti come prescritto nel presente atto.

Si chiede inoltre agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicizzazione della presente ordinanza.

**Il Sindaco**  
**Pani Teresa Maria**